

Rapporto di minoranza

numero

6445 R2

data

24 ottobre 2011

Dipartimento

DECS / DSS

Concerne

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 2 febbraio 2011 concernente la nuova Legge sulla pedagogia speciale

Questo secondo rapporto ha origine in una fase avanzata della discussione commissionale sull'oggetto in questione. Nella sua quasi integralità, infatti, il rapporto del collega Steiger è stato oggetto di un consenso comune. La discussione è nata soprattutto attorno all'art. 5 che tratta della collaborazione con l'autorità parentale dove la Commissione si è spaccata su due fronti nettamente opposti. Poteva risultare interessante introdurre nello stesso rapporto le due versioni, ma ciò suscitava poi difficoltà su come presentare soprattutto il dispositivo contrario alla posizione del Consiglio di Stato, alla decisione del plenum.

Per maggior chiarezza si è quindi optato per portare due rapporti distinti.

Per non invalidare la discussione e le preziose conclusioni del rapporto di maggioranza in questo rapporto abbiamo voluto passare in rassegna i capoversi del testo commentandoli se necessario.

I due rapporti vanno quindi considerati in un tutt'uno, e presi in considerazione simultaneamente.

SITUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE

Non abbiamo osservazioni particolari al testo del collega Steiger che riassume bene lo sviluppo degli eventi che hanno portato alla riforma che ora discutiamo.

SITUAZIONE TICINESE

A complemento di quanto scritto ci preme ricordare che nel nostro Cantone da molti anni l'urgenza di un'educazione speciale, per formare giovani con handicap di diversa natura con gravi conseguenze sull'apprendimento, è sorta in ambiti nati dentro iniziative private. La serietà professionale, l'ottima formazione degli istitutori ha ottenuto via via il riconoscimento e il sostegno da parte dello Stato collocandoli come partner validi a fianco dell'istituzione pubblica.

Attualmente in Ticino vi sono sette Istituzioni, con classi di scuola speciale, riconosciute e sussidiate dal Cantone. Esse sono gli istituti Sant'Eugenio di Locarno, Sant'Angelo di Loverciano, Canisio di Riva San Vitale, Provvida Madre di Balerna, l'OTAF di Sorengo e La Stella di Torricella, inoltre i pre-asili dell'associazione ATGABESS di Giubiasco e di Lugano.

Essi svolgono talora con un'inclinazione particolare, un prezioso compito in complementarità col Cantone, segnatamente riguardo all'aspetto dell'internato, presente in Ticino solo in istituzioni private, o in talune competenze particolari.

Rimandiamo per gli aspetti particolari al relativo link reperibile sul sito del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone:

<http://www4.ti.ch/decs/ds/ues/cosa-facciamo/istituti-con-classi-di-scuola-speciale/>.

Un ulteriore commento merita il fatto che durante la fase di consultazione, nella Commissione scolastica già si svolse un approfondito dibattito sull'art. 5 e sulle preoccupazioni del cambiamento importante nella responsabilità conferita alle famiglie nell'ambito dell'educazione speciale, cambiamento che arrischiava di alterare la fiducia delle famiglie nei confronti dello Stato. Il Consigliere Gendotti, allora capo del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, rassicurò non poco i commissari affermando che la decisione ultima sarebbe spettata sempre alla famiglia. Sorprende quindi che tale affermazione non abbia poi ricevuto il necessario supporto legislativo.

ASPETTI SALIENTI DELLA NUOVA LEGGE SULLA PEDAGOGIA SPECIALE E COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

L'impostazione generale della legge trova l'accordo unanime con un particolare commento positivo sullo spostamento dell'educazione speciale sotto il dipartimento dell'educazione, più consono proprio ai fini del mandato educativo stesso.

Non ci ripetiamo quindi nei commenti dei primi quattro articoli che trovano il nostro consenso.

Come detto in esordio merita invece un commento diverso l'art. 5 che ha suscitato le maggiori discussioni in Commissione.

Art. 5 - Collaborazione con l'autorità parentale

Riprendiamo il testo del rapporto di maggioranza *Quanto proposto nel messaggio sulla nuova Legge sulla pedagogia speciale prevede, infatti, che l'autorità parentale debba venir associata agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale, aspetto questo certamente apprezzato, opportuno e doveroso. In caso di disaccordo sulle misure da applicare, il progetto di legge prevede poi che a decidere sia il Dipartimento, questo permettendo comunque all'autorità parentale di richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti, dunque di rimettere in discussione la decisione dipartimentale in presenza di elementi rilevanti.*

La minoranza della Commissione non concorda sul demandare al Dipartimento l'ultima decisione in caso di disaccordo con la famiglia.

La legge sull'educazione speciale tocca un tasto molto delicato della politica familiare.

La famiglia è il primo soggetto educativo dei propri figli, pare che questa affermazione non debba essere messa in discussione. Tanto più l'educazione quando i propri figli non dispongono delle piene risorse per intraprendere un cammino paragonabile a tutti gli altri, riveste un'importanza ancor maggiore.

Si dice spesso che la famiglia sta cambiando, si parcellizza, non riesce più a far fronte ai suoi compiti. Se questo succede è anche perché molte società e molti Stati che le rappresentano rinunciano per ragioni culturali e sociali a riconoscerne l'indispensabile apporto e ad attribuirle le necessarie risorse.

Non così la nostra società e i suoi politici che non perdono occasioni per sottolineare l'importanza per lo Stato costituita dalla famiglia ed il suo ruolo fondamentale soprattutto nell'educazione. Incisivo nel nostro ordinamento sociale, il sostegno alle famiglie in difficoltà sia dal profilo finanziario che sociale.

Il rischio di indebolire la responsabilità dei genitori nei confronti delle decisioni più importanti relative al cammino dei propri figli però è in agguato anche da noi. A nostro

avviso questo aspetto della legge sull'educazione speciale rappresenta un grande rischio di deresponsabilizzazione che può incidere, nel tempo, imprevedibilmente sull'autorevolezza della coppia genitoriale.

Si parla delle decisioni relative al sostegno educativo di figli in difficoltà di sviluppo e d'apprendimento, e si vuol dare priorità di decisione allo Stato nelle situazioni di conflitto. I nodi sono principalmente due:

1. la scelta se mantenere il figlio in difficoltà nella scuola normale con i debiti supporti o debba essere avviato ad una scuola speciale;
2. nel caso di scelta di scuola speciale, la scelta dei prestatori di misure di pedagogia speciale (scuole speciali, istituti ecc.).

Anche se, come detto, i casi di conflitto sono rarissimi, vale la pena di esaminarne gli aspetti particolari: ***vogliamo dimostrare che, proprio perché i casi di conflitto sono rari ed avvengono in situazioni particolari, tanto più vale la pena di lasciare l'ultima scelta alla famiglia per le valenze positive che questo comporta rispetto all'eventualità più repressiva, con le relative conseguenze sui genitori, che la posizione del Dipartimento comporta.***

Innanzitutto va fatto notare che in tutto il percorso decisionale la famiglia è affiancata dagli specialisti che l'apparato socio educativo mette a disposizione. Per cui si instaura sempre un rapporto molto intenso e costruttivo che porta a decisioni, come detto, nella stragrande maggioranza dei casi, comuni.

Nel **primo caso** (continuazione in una classe normale con supporto o classe speciale) può succedere che si giunga ad un bivio difficile in cui sembra prevalere un'opzione ma anche l'altra possa essere sostenuta. In questo caso pare fondamentale ritenere come decisivo il parere della famiglia, proprio perché sperimenti concretamente accanto al figlio le conseguenze della propria decisione. Non è tempo perso ma, sempre dentro un accompagnamento con gli specialisti, in un rapporto non rotto, occasione di ulteriore lavoro proficuo e costruttivo. Da tener presente che in questi casi rari la stragrande maggioranza delle famiglie opta per il mantenimento nella scolarità normale (*in fondo non è così grave*) facendo valere risorse meno evidenti ma a loro più palesi del figlio quindi per lo Stato a costi inferiori.

Ancor più rare situazioni in cui la scelta pare palese a tutti ma non alla famiglia. Anche qui riteniamo che il percorso desiderato dai genitori vada iniziato dentro un rapporto di verifica, ripeto, non rotto, con gli specialisti. Tanto breve sarà la strada perché i genitori si convincerebbero rapidamente che la scelta non aiuta il figlio, ma non rischieranno mai di attribuire delusioni future alla responsabilità degli educatori (o...peggio ancora, dello Stato).

Sicuramente più delicato il **secondo caso**. A rendere ancora più complessa e delicata la scelta vi è il fatto che nel Cantone sono presenti (come il rapporto ben spiega) strutture private in genere presenti da moltissimi anni e ben consolidate in una partnership con lo stesso e le scuole speciali pubbliche.

Ciò evidentemente risveglia contrapposizioni non ancora ben digerite fatte di prevalenza del pubblico sul privato nella scuola dell'obbligo e d'altra parte mette in evidenza un concetto di sussidiarietà non teorico ma in atto nell'educazione speciale, che nel Cantone ha visto svolgere da parte di Istituzioni private un lavoro ottimale, sino a pochi anni orsono impossibile per lo Stato.

Anche qui la scelta del fornitore di prestazioni avviene sempre in comune. Nei casi in cui la famiglia diverga nelle scelte, se ha una preferenza su una particolare scuola o istituto

(pubblico o privato) in nome di esperienze di altri bambini, conoscenze particolari, verificherà sempre con le istanze di destinazione l'opportunità, quindi non sarà una scelta "sbagliata". La qualità in materia di educazione è già difficile da misurare, tanto più nell'educazione speciale. È fatta sì da competenze tecniche, ma anche da doti umane che dall'esperienza concreta emergono con evidenza e possono guidare le scelte.

L'argomentazione principale portata dai sostenitori non può essere quindi di opportunità didattica ma, come in realtà viene ben esplicitato, per intenti prevalentemente pianificatori. Nelle nostre riflessioni tale intento è debole poiché le pianificazioni si possono fare con sicurezza per trasporti pubblici e per rotonde, sicuramente anche per collocazioni di sedi di scuola pubblica. Più difficile e ben più delicato pianificare la distribuzione di bambini in luoghi che possono anche differire notevolmente per l'impatto educativo stesso. La pianificazione può anche essere effettuata progressivamente, senza soverchie difficoltà a posteriori, tenendo presente anche le scelte degli interessati.

In ambedue le situazioni di scelta si è fatto spesso riferimento al fatto che la famiglia sarebbe emotivamente coinvolta e non riuscirebbe a essere ragionevole per cui rischia di sbagliare proiettando una propria pretesa a scapito delle esigenze del bambino.

Se la famiglia è considerata come un'entità che porta dati conoscitivi del minore, utili nello studio e nella definizione delle misure di pedagogia speciale da proporre e se si considera che essa è chiamata a confrontarsi con gli operatori della pedagogia speciale per stabilire le decisioni da prendere, essa appare come un partner importante in cui l'emotività gioca un ruolo ben secondario. In affetti la famiglia "spesso emotivamente coinvolta" secondo l'esperienza di molti operatori, è una situazione che nella pratica non esiste. Infatti, sempre, la famiglia pur essendo profondamente coinvolta è accompagnata dal lavoro di dialogo e scambio con gli operatori della pedagogia speciale. Non bisogna confondere l'emotività con l'amore ed il desiderio di bene per il proprio figlio. Una divergenza può essere anche segno di un lavoro comune svolto con difficoltà che non può essere concluso con una "rottura" come una decisione impositiva delle commissioni preposte comporterebbe.

Se il Dipartimento volesse avere l'ultima facoltà di decisione in caso di disaccordo (come stabilisce il cpv. 2 dell'art. 5) significa che potrebbe non considerare come centrale e realmente importante il lavoro di scambio tra gli operatori e la famiglia. Anzi introduce la possibilità secondo cui la famiglia in qualche maniera potrebbe desiderare qualcosa che contrasta il bene del proprio figlio o minore affidatogli.

Il cpv. 2 dell'art. 5 mette in luce una posizione difensiva rispetto alla famiglia o autorità parentale. Di conseguenza quello che non è accettabile nella proposta di legge è che la famiglia sia considerata un ente da temere perché suscettibile di decisioni avventate, emotivamente determinate, poco ragionevoli e non il partner degli operatori della pedagogia speciale, ai quali, proprio perché formati e specializzati, tocca il compito di tenere in considerazione gli apporti della famiglia e rendere interessanti e assumibili dalla famiglia le misure di pedagogia speciale.

La famiglia, se presa realmente in considerazione e se rispettata in quanto partner assolutamente indispensabile nella ricerca e definizione delle misure, sarà attiva nello scambio con gli operatori e diverrà il primo soggetto nella partecipazione alle misure di pedagogia speciale messe in atto.

Anche quando la famiglia prende posizioni che agli operatori appaiono contrarie al bene dei minori ad essa affidati la questione non è definitiva tanto da determinare che il Dipartimento abbia l'ultima parola nel decidere le misure da prendere; ma sovente è l'occasione per gli operatori di affinare il lavoro di scambio e spiegazione con essa e continuare, rispettando la scelta dei genitori, un lavoro di scambio e verifica che tenga agganciati tutti ad un lavoro e non rompa il rapporto.

Di particolare importanza è una **presa di posizione pervenuta alla Commissione da parte di un folto gruppo di educatori, quindi proprio gli specialisti coinvolti col cammino delle famiglie.**

Riteniamo di fondamentale importanza il passaggio centrale della presa di posizione che riportiamo integralmente:

*La nostra attività nel campo dell'educazione speciale ci ha portato a verificare che **la presa in considerazione dell'avviso dei detentori dell'autorità parentale nell'attribuzione di misure di pedagogia speciale**, accompagnata dal dialogo e dallo scambio con gli operatori nel settore della pedagogia speciale (che permette ai detentori dell'autorità parentale di approfondire la conoscenza dei bisogni del proprio figlio o minore affidato), **sia la condizione irrinunciabile** per un lavoro pertinente e fruttuoso con il minore che presenta difficoltà di sviluppo.*

La considerazione del progetto educativo della famiglia o dei detentori dell'autorità parentale è strettamente correlata all'evoluzione del minore, mentre l'applicazione di misure di pedagogia speciale non condivise porta a programmi educativi e riabilitativi privi d'efficacia.

*Riteniamo di conseguenza che **l'autorità parentale**, in quanto effettivo responsabile educativo della persona che abbisogna di misure di pedagogia speciale, sia la figura che **debba godere della facoltà decisionale ultima.***

Per terminare vogliamo ricordare al Legislativo che la priorità di scelta delle famiglie **non è una novità nel panorama legislativo scolastico.** Anzi in più punti quando la scelta di alcune misure scolastiche può suscitare preoccupazione ai genitori non solo viene ribadita la necessità di coinvolgere la famiglia ma nelle scelte delicate si lascia l'ultima opzione alla famiglia. Segnali di quest' importante atteggiamento di rispetto si vedono ad esempio gli art. 50, 52, 55 e 60 del **Regolamento della scuola media del 18.09.1996.**

Vediamo per esempio l'art. 50

Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III

Art. 50

¹L'iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della seconda classe previa informazione dei genitori e degli allievi.

²Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curriculari. In caso di disaccordo, può decidere la famiglia, salvo quanto prescritto al cpv. 3.

³Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto, alla fine della seconda classe, almeno la nota 4,5 nelle rispettive materie.

L'iscrizione ai corsi attitudinali è un momento delicato che segna una debolezza del giovane: l'accordo con la famiglia è determinante e proprio per mantenere l'unità educativa con i genitori si permette a loro l'ultima scelta.

Concordiamo con i commenti espressi sugli articoli seguenti (art. 6 sino ad art. 20).

CONCLUSIONI

Pur accogliendo le considerazioni generali espresse nella parte conclusiva del testo, la minoranza della Commissione scolastica condivide le modalità di coinvolgimento dell'autorità parentale nella fase d'accertamento di bisogni educativi particolari, ritiene però di proporre, proprio per mantenere l'unità e per conferire alla famiglia la necessaria

responsabilità nell'educazione soprattutto là dove il cammino si presenta più delicato e foriero anche di preoccupazioni, di concedere alla famiglia la priorità decisionale soprattutto nelle situazioni critiche, nell'attribuzione di misure speciali e nella scelta dei prestatori.

Per queste ragioni la minoranza della Commissione speciale scolastica chiede la modifica del cpv. 2 e l'abrogazione del cpv. 3 dell'art. 5.

L'articolo definitivo sarà pertanto così:

Art. 5

¹I detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²In caso di disaccordo ambedue le parti possono richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti ma in definitiva l'autorità parentale può avvalersi della facoltà di scelta.

Per la minoranza della Commissione speciale scolastica:

Giorgio Salvadè, relatore

Bergonzoli - Bordoni Brooks - Crivelli Barella -

Franscella - Guerra - Pagani - Robbiani

Disegno di

LEGGE

sulla pedagogia speciale

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002, l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007;
- visto il messaggio 2 febbraio 2011 n. 6445 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 24 ottobre 2011 n. 6445 R2 della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Principi generali

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire il diritto all'educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari;
- b) privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro.

Art. 2

Campo di applicazione

La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla Legge della scuola o da altre leggi speciali.

Art. 3

Autorità competente

¹Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l'attribuzione di mandati ai prestatori riconosciuti che svolgono un'attività prevista dalla presente legge.

²L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

³Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.

Art. 4

Beneficiari

I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:

- a) prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure
- b) durante la frequenza della scuola dell'obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l'insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure
- c) nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzia la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario.

Art. 5

Collaborazione con l'autorità parentale

¹I detentori dell'autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

²In caso di disaccordo ambedue le parti possono richiedere un ulteriore parere a prestatori riconosciuti ma in definitiva l'autorità parentale può avvalersi della facoltà di scelta.

Art. 6

Finanziamento e gratuità delle misure

¹Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatori riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.

²Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi.

³Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall'istituto scolastico.

Capitolo secondo - Provvedimenti

A. Generali

	Art. 7
Misure di pedagogia speciale	<p>Le misure di pedagogia speciale sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie;b) la logopedia e la psicomotricità;c) gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola;d) la scolarizzazione speciale;e) gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.

	Art. 8
Definizione dell'offerta	<p>¹I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell'operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.</p> <p>²Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l'applicazione delle misure di base e supplementari.</p>

	Art. 9
Attribuzione delle misure	<p>¹Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.</p> <p>²I servizi preposti all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatori.</p> <p>³Per l'attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatori.</p>

B. Particolari

	Art. 10
Altre forme di scolarizzazione	<p>¹Qualora le condizioni di salute dell'allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell'allievo in conformità dei disposti della Legge della scuola.</p> <p>²Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone.</p>

Art. 11

Prestazioni fuori Cantone

Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare l'adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all'estero.

Art. 12

Procedura

Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione.

Capitolo terzo - Prestatari

Art. 13

Pianificazione

Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, definisce l'ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un'appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un'adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio.

Art. 14

Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato

I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere:

- a) i centri di competenza;
- b) le scuole speciali in esternato o internato;
- c) i professionisti qualificati nell'ambito della pedagogia speciale.

Art. 15

Autorizzazione per le scuole speciali private

¹L'apertura e l'esercizio di scuole speciali private sono subordinati all'autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della Legge della scuola sono applicabili.

²Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l'autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti.

Art. 16

Riconoscimento dei prestatari privati

¹Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) rispondono a un bisogno ai sensi dell'art. 13;
- b) assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;
- c) rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.

²Le scuole speciali private devono essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 15;

³Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.

Art. 17

Finanziamento dei prestatori privati riconosciuti

¹Il finanziamento delle spese d'esercizio, l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.

²Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.

³Il finanziamento delle misure fornite dai prestatori privati definiti all'art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

⁴Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.

Art. 18

Collaborazioni con i comuni

I comuni sono tenuti a collaborare con l'autorità cantonale nell'attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale.

Capitolo quarto - Rimedi giuridici

Art. 19

Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Capitolo quinto - Norme finali

Art. 20

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.

Art.59 abrogato

Art.60 abrogato

Art.61 abrogato

Art.62 abrogato

II.

La Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è modificata come segue:

3° punto in ingresso

La Legge sulla pedagogia speciale del...;

Art. 1 cpv. 3

³Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull'assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale.

Art. 3a

Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.

Art. 25a abrogato

Art. 25b abrogato